



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele Milani Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **197/2024** R.G.L. promossa da:

BERGIA Massimo Gianmaria, elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli Avv.ti D. Chindamo e L. Toracca che lo rappresentano e difendono per procura in atti

PARTE APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente pro tempore, difeso dall'Avv. S. Zecchini per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Torino presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto

PARTE APPELLATA

Oggetto: opposizione a ordinanze-ingiunzione.

CONCLUSIONI

Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 30/04/2024.

Per parte appellata: come da memoria depositata in data 17/06/2024.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, BERGIA Massimo Gianmaria impugnava la sentenza n. 353/23 in data 19/09-30/10/2023 del Tribunale di Cuneo, che aveva rigettato l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-000481327 (relativa all'accertamento n. 2700.30/10/2017.0185697 notificatogli il 29/12/2017) e n. OI-000037379 (relativa all'accertamento n. 2700.03/03/2017.0045358



notificatogli il 28/03/2017) emesse dall'I.N.P.S. in data 23/02/2022 e portanti il credito, rispettivamente, di € 22.500,00 e di € 20.500,60 a titolo di sanzioni amministrative ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/83 (conv. nella l. n. 638/83) per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti per gli anni 2012 e 2013.

Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava l'erronea esclusione delle sanzioni amministrative in oggetto dal beneficio dell'esdebitazione (riconosciutogli dalla Sezione Fallimentare della Corte d'Appello di Torino con decreto n. 91/21 dell'11/06/2021 pronunciato all'esito della procedura fallimentare a carico della sua impresa individuale) sull'assunto che esse, agli effetti dell'art. 142, co. 3, lett. b), l.f., fossero da considerarsi sanzioni non accessorie, bensì autonome rispetto ai suddetti debiti previdenziali, pur compresi nel provvedimento esdebitativo.

Si è costituito l'I.N.P.S. insistendo sul fatto che quelle ex art. 2, co. 1-bis, d.l. cit. sono "sanzioni civili", escluse come tali dall'esdebitazione, e rilevando com'esse, in ogni caso, non avessero determinato crediti concorsuali (esdebitabili) in quanto irrogate in epoca successiva alla chiusura del fallimento, risalente al 16/01/2020.

All'udienza del 3/10/2024, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

2. L'appello non può essere accolto.

Le sanzioni amministrative tenute fuori dall'esdebitazione, a norma dell'art. 142, co. 3, lett. b), l.f., sono quelle aventi «carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti», e nella sentenza appellata si legge, per l'appunto, che la misura inflitta ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis, d.l. cit. si connota «come avente natura di sanzione afflittiva principale. *Ciò appare evidente tenuto conto dalla natura dell'illecito a cui è correlata, desunta dall'ambito di applicazione, di carattere generale, della norma che lo prevede; dello scopo perseguito dalla norma, che per l'appunto non ha natura risarcitoria ma punitiva, prescindendo dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore; nonché dell'elevato grado di severità della sanzione, che appunto denota il carattere non meramente ripristinatorio ma afflittivo della sanzione medesima*» (pagg. 7-8).

Ritiene il Collegio che la motivazione espressa dal primo Giudice vada confermata e resista alle critiche mosse dall'appellante.



In effetti, il co. 1 dell'art. 2 d.l. cit. è molto chiaro e rigoroso nell'affermare l'assoluta inderogabilità dell'obbligo datoriale ex art. 2115, co. 2, c.c. di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti (che «debbono essere comunque versate»), il cui mancato adempimento, pertanto, si configura alla stregua non di una sobria omissione, ma di un'autentica "appropriazione indebita" di somme spettanti al lavoratore e obbligatoriamente destinate alla sua copertura contributiva. Vale a dire, in altri termini, che si è di fronte non a un semplice debito del datore di lavoro verso l'I.N.P.S. in quanto soggetti titolari del c.d. rapporto contributivo (nel cui ambito si consuma anche la pretesa insinuativa dell'ente previdenziale nel passivo fallimentare), ma a un debito che si riverbera perniciosamente su terzi soggetti e, segnatamente, sui prestatori di lavoro.

Le sanzioni amministrative conseguentemente disposte dal co. 1-bis sono così direttamente e intimamente connesse alla gravità del contegno omissivo datoriale che ne emerge, come sottolineato dal Tribunale, l'essenza «di sanzione afflittiva principale [a] carattere non meramente ripristinatorio ma afflittivo»; e questa constatazione, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante (cfr. ricorso, pag. 10), è tutt'altro che irrilevante o superficiale, poiché contribuisce decisamente – per lo spessore qualitativo, e non solo quantitativo, della loro afflittività – a escludere un mero nesso di accessoriety con il debito di cui dette sanzioni sono conseguenza.

Sta a dimostrarlo il fatto che esse rimangano definitivamente efficaci (per la 'consolidazione' in parte qua dell'illecito) allorché il datore non provveda in extremis al versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dall'accertamento della violazione; come a dire, a contrario, che solo il versamento entro tale termine delle ritenute omesse (ovverosia, l'immediato ripristino della copertura contributiva del lavoratore) può essere motivo di non sanzionabilità, mentre non può esserlo il venir meno del debito previdenziale per cause allogene – quali la copertura in sede di riparto concorsuale e, in particolare, il beneficio dell'esdebitazione.

3. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni altra doglianza, l'appello va rigettato; le difficoltà interpretative della normativa di riferimento e la presenza di giurisprudenza di merito non univoca legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado, residuando a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.



P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello;

Compensa le spese del grado;

Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 3.10.2024.

Il Consigliere estensore

Dott. Fabrizio Aprile

Il Presidente

Dott. Michele Milani

